

UNIVERSITA' AGRARIA DI RIANO (Provincia di Roma)



STATUTO (*) (Testo coordinato)

TITOLO I
L'UNIVERSITA' AGRARIA
CAPO I – Elementi costitutivo

ART. 1

L'Università Agraria di Riano, nel prosieguo del presente atto indicata con la parola "ENTE", ente autonomo pubblico non economico con personalità giuridica ai sensi della legge 4 agosto 1894, n.397, rappresenta la totalità dei cittadini del Comune di Riano in materia di esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà del demanio ai sensi della legge 16 giugno 1927 e del R.D. 26 febbraio, n 332.

Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alle quali provvede nel rispetto delle leggi dello Stato, della regione e del presente Statuto.

ART. 2

L'Università Agraria di Riano ha sede legale nel centro abitato del Comune di Riano.

ART. 3

L'Università Agraria ha un proprio stemma rappresentato da un piccone, una vanga, una roncola, una falce fienaja e una zappa aventi i manici incrociati e sormontanti un aratro infisso nel terreno, il tutto inserito in uno scudo rettangolare.

ART. 4

L'Ente nell'esercizio dei compiti istituzionali, cura gli interessi agricoli, zootecnici e di coltivazione delle cave esistenti o che potranno aprirsi nel suo territorio per l'estrazione del tufo, il tutto nell'interesse dell'intera popolazione del Comune di Riano.

Promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed attività amministrativa dell'Ente.

Nell'ambito della competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con il Comune di Riano attiva tutte le funzioni amministrative dei settori agricolo, zootecnico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

ART. 5

I terreni di uso civico costituenti il patrimonio dell'Ente sono aperti all'uso di tutti i cittadini utenti in conformità delle vigenti disposizioni di legge, della destinazione risultante dalla classificazione derivante dalla natura dei terreni e stabilita dall'Ente nel rispetto dei diritti civici degli utenti.

Le condizioni di accesso al godimento dei beni e le modalità del godimento medesimo saranno stabilite da apposito regolamento.

ART. 6

All'esercizio degli usi civici sul territorio dell'Ente hanno diritto i cittadini residenti del Comune di Riano.

La qualifica di utente si perde:

- a) Quando non si ha più la residenza nel Comune di Riano;
- b) Per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l'esercizio degli usi consentiti.

La cancellazione dalla lista degli utenti avviene:

- 1- D'ufficio nel caso previsto alla lettera "a" del precedente comma;
- 2- Con deliberazione adottata dal Consiglio Universitario, su proposta della Deputazione Agraria, nel caso previsto alla lettera "b" del comma precedente.

CAPO II – organi dell'Ente ed elezioni

ART. 7

Organi dell'Ente sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Universitario;
- la Deputazione Agraria;
- Il Presidente.

Sez. I – L'Assemblea

ART. 8 (1)

Sono utenti dell'Università Agraria di Riano tutti i cittadini residenti nel Comune di Riano. L'Assemblea degli Utenti o Corpo elettorale avente diritto al voto, attivo e passivo, è costituita da tutti i cittadini residenti nel Comune di Riano iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune alla data di indizione delle elezioni.

ART. 9

All'Assemblea spetta di:

- a) Deliberare la costituzione dei Consorzi di cui all'art. 10 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1923, n.2839;
- b) Deliberare lo scioglimento dell'Ente;
- c) Designare i quattro cittadini che debbono coadiuvare il Delegato Tecnico di cui alla legge sugli usi civici;
- d) Eleggere il Consiglio di Amministrazione.

Per la deliberazione di cui alla lettera b) è necessario il voto favorevole della metà più uno degli elettori votanti in occasione delle consultazioni elettorali (3)

Per eleggere il Consiglio di Amministrazione, qualora sia stata presentata una sola lista, è necessario che si presentino a votare almeno il 50% degli elettori ed i candidati sono eletti se ciascuno riporta almeno il 20 per cento dei voti validi.

ART.10

Della riunione dell'Assemblea è data notizia con manifesti del Presidente pubblicati con almeno cinque giorni di preavviso e per eleggere il Consiglio con preavviso di quarantacinque giorni.

Nel manifesto deve essere indicata la ragione per cui si convoca l'Assemblea, il giorno ed il luogo di riunione.

Entro il quinto giorno precedente a quello fissato per la convocazione dell'Assemblea deve essere consegnato, a cura del Presidente, agli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa, un certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Coloro che per qualsiasi ragione non avessero ricevuto il certificato potranno ritirarlo fino al giorno dell'Assemblea presentandosi personalmente presso l'Ufficio universitario. Per i certificati smarriti o divenuti inservibili può essere rilasciato un duplicato fino a chiusura dell'Assemblea.

ART. 11

L'Assemblea delibera quanto indicato alle lettere a) e b) dell'art. 9 su proposta del Consiglio e dell'Autorità regionale approvando o respingendo la proposta a mezzo referendum.

Al referendum, alla designazione dei quattro cittadini di cui all'art. 9 del presente Statuto ed alla elezione del Consiglio Universitario si applicano le norme per la disciplina dell'elettorato attivo per la elezione degli Organi delle amministrazioni comunali e per la costituzione dei Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali, pertanto dette norme verranno riassunte in un apposito Regolamento per la elezione del Consiglio Universitario e l'attuazione del referendum.

ART. 12 (2) Composizione

Il Consiglio Universitario è formato da un numero di consiglieri corrispondente a quello spettante ad un comune avente un numero di abitanti pari a quello degli utenti come stabilito al precedente art. 8 ".

ART. 13

La elezione del Consiglio si effettua con sistema maggioritario e con voto limitato. Gli elettori concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

ART. 14

Sono eleggibili a consigliere universitario gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Riano alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale che indice le elezioni .

ART. 15

Non sono eleggibili a consiglieri:

- a) Gli ecclesiastici ed i ministri di culto;
- b) I funzionari regionali che hanno la vigilanza sull'Ente e gli impiegati dei loro uffici.
- (3)**
- c) Coloro che hanno il maneggio del denaro dell'Ente o non ne abbiano ancora reso il conto;
- d) Coloro che siano in causa con l'ente;

- e) Coloro i quali, direttamente o indirettamente hanno preso parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazione ed appalti nell'interesse dell'ente o in società ed imprese aventi scopo di lucro sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;
- f) Acquirenti di tagli di boschi o affittuari di cave di tufo e i rispettivi loro fideiussori;
- g) Gli utenti che siano morosi verso l'ente;
- h) Gli utenti che siano occupatori di terreno dell'ente e non abbiano presentato domanda di legittimazione ai sensi della Legge 16 giugno 1927 n.1766 e del relativo regolamento 26 febbraio 1928 n,. 332;
- i) Gli amministratori ed il Segretario del Comune di Riano.

Le ipotesi di ineleggibilità di cui alle lettere d) ed e) non si applicano agli amministratori per fatto connesso all'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopre la carica di Presidente o di Assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'Ente.

La sospensione è pronunciata dal competente Organo regionale di controllo e contro le relative decisioni è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio ed, in secondo grado, al Consiglio di Stato.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

ART. 16 Elezioni

Il Consiglio si rinnova ogni cinque anni. Esso esercita la sua funzione fino al quarantacinquesimo giorno antecedente alla data della elezione per la sua rinnovazione, fissata dal presidente della Giunta Regionale. (**)

Ove il Decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina dei presidenti del seggio elettorale, non preveda la surroga dei presidenti dei seggi, in caso di impedimento motivato dei presidenti medesimi, il Presidente dell'Ente provvederà alla nomina del presidente supplente, scegliendolo fra gli utenti iscritti nelle liste elettorali. **(4)**

Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

Il Presidente e la deputazione Agraria restano in carica fino alla nomina dei successori.

ART. 17 Decadenza –Incompatibilità e Ineleggibilità

La qualità di Consigliere e di Assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate nel presente statuto .

In materia di incompatibilità e di ineleggibilità, per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme previste nella dalla Legge nazionale che disciplina tale materia per i comuni per quanto compatibili **.(5)**

ART. 18 (**)**

Per le adunanze del Consiglio Universitario e della Deputazione Agraria, si osservano, per quanto applicabili, le norme vigenti per le adunanze dei Consiglio Comunali e delle Giunte Comunali. La disciplina dell'attività deliberativa e finanziaria si rinvia ad appositi regolamenti che verranno adottati dalla deputazione Agraria.

ART. 19

Il Consiglio ordinariamente si riunisce due volte l'anno: nel mese di giugno, per deliberare, se necessario, il piano di utilizzazione dei terreni e cave per l'annata agraria successiva e per deliberare in merito al conto consuntivo dell'esercizio precedente; nel mese di ottobre, per deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio successivo e per la nomina dei Revisori del Conti.

Il Consiglio può riunirsi straordinariamente per determinazione del presidente e su domanda di almeno un quinto dei Consiglieri.

Le riunioni straordinarie del Consiglio debbono avere luogo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda da parte di un quinto dei consiglieri.

E' in facoltà del presidente della Giunta regionale di ordinare d'ufficio la convocazione del Consiglio per deliberare su determinazioni oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Fatti salvi i casi in cui siano previsti quorum o numero di presenze diverse, per rendere valide le sedute del Consiglio Universitario è sufficiente la presenza del cinquanta per cento più uno dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Presidente. (***)

ART. 20

Il Consiglio è il massimo Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimento amministrativi di indirizzo e contenuto generale:

- a) Lo statuto dell'Ente,
- b) I regolamenti, compreso quello riferito all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche , i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche rilevanti, il bilancio universitario annuale e programmatico e le relative variazioni, il conto consuntivo;
- d) La disciplina dello stati giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
- e) La costituzione e la modificazione di forme associative;
- f) L'istituzione, i compiti e le forme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- g) L'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti dagli utenti e le tariffe per la fruizione dei beni dei servizi;
- h) La contrazione dei mutui;

i) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della deputazione Agraria e del Segretario. La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, consorzi e cooperative. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della deputazione Agraria o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altro Organi dell'Ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Sez. III –La Deputazione Agraria

ART. 21(*)**

Il Presidente dell'Ente nomina i componenti della deputazione Agraria, tra cui un vicepresidente, e né da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

La Deputazione Agraria è composta da un numero di Deputati corrispondente a quello stabilito per un comune avente un numero di abitanti pari agli utenti di questa Università Agraria, come definiti nel precedente art. 8 . **(6)**

Il Presidente e la deputazione Agraria cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Il Presidente può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 22

Alla Deputazione Agraria competono tutti gli atti amministrativi che dalla legge e dal presente statuto, non siano riservati al Consiglio, al Presidente o al Segretario.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Alla Deputazione Agraria vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

a) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con Organi di partecipazione;

- b) Formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale del conto consuntivo;
- c) Predisporre e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi dallo Statuto.
- d) Approva gli impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alle competenze del Consiglio;
- e) Approva gli storni di stanziamento da capitoli di spese correnti;
- f) Approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti;
- g) Approva i ruoli di contribuenza;
- h) Approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il segretario;
- i) Predisporre la relazione sulla propria attività da presentare al Consiglio;
- j) Adotta, su parere dell'apposita Commissione, i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati agli altri Organi;
- k) Stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti nel rispetto delle norme contrattuali, previo parere del segretario;
- l) Fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

ART. 23

La Deputazione Agraria si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario od opportuno.(***)

Nel caso di assenza del Presidente, la Deputazione Agraria è presieduta dall'Assessore al quale il Presidente abbia conferito l'incarico di Vice Presidente.

La Deputazione Agraria è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Le sedute della Deputazione Agraria non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, consiglieri, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Sez. IV – Il Presidente

ART. 24

Il Presidente è il capo dell'amministrazione universitaria.

ART. 25

Il Presidente rappresenta l'Università Agraria, convoca e presiede il Consiglio e la Deputazione Agraria, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) Ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giudiziari e amministrativi come attore o convenuto;
- b) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'Università Agraria;

- c) Impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- d) Coordina e stimola l'attività della Deputazione Agraria e degli Assessori;
- e) Concorda con la Deputazione Agraria e con gli Assessori interessate dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'ente;
- f) Nomina i rappresentanti dell'ente presso altre istituzioni quando non provvede il Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari;
- g) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Deputazione agraria;
- h) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici universitari;
- i) Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati per regolamento al Segretario;
- j) Ha la facoltà di delegare agli assessori ed al Segretario l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che il presente Statuto non abbia già loro attribuito.
- k) Fa pervenire all'ufficio di segreteria l'atto di dimissioni perché il Consiglio ne prenda atto;
- l) Adotta ordinanze ordinarie;
- m) Acquisisce direttamente presso gli uffici le informazioni ed atti anche riservati;
- n) Promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente;
- o) Compie atti conservativi dei diritti dell'Ente;
- p) Coordina le funzioni di controllo che i Revisori dei conti esercitano nei confronti delle istituzioni;
- q) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio;
- r) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- s) Propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Deputazione Agraria da lui presieduta;
- t) Ha il potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vice Presidente;
- u) Delega particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori e/o Consiglieri;
- v) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART.26

Indennità di carica

Al Presidente può essere corrisposta una indennità mensile di carica. Ai componenti la Deputazione Agraria ed ai Consiglieri universitari può essere corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni della Deputazione Agraria e del Consiglio Universitario.

Le attribuzioni di dette indennità e gettoni dovranno essere deliberate di anno in anno, compatibilmente con le possibilità di bilancio, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Al commissario straordinario regionale nominato dalla Regione in sostituzione degli Organi amministrativi di questa università Agraria, non spetta alcuna indennità, bensì il solo rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate . (7)

ART.27

Il Presidente decade nei seguenti casi:

- 1) Per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
- 2) Per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità po di incompatibilità previste dal presente Statuto.

ART. 28

In caso di assenza ed impedimento del Presidente e dell'Assessore delegato, ne fa le veci l'Assessore Anziano o, in mancanza degli Assessori il Consigliere Anziano.

ART. 29 (*)**

Contro il rifiuto opposto dal Presidente al rilascio di certificati e copie di deliberazioni e contro gli errori contenuti in essi, quando il Presidente non provveda, è ammesso il ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali.

I Tribunali Amministrativi Regionali, ove accolgano il ricorso, rilasciano il certificato o la copia della deliberazione in conformità della domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.

TITOLO II LA VIGILANZA REGIONALE ART. 30

La vigilanza regionale e la tutela sugli atti dell'amministrazione dell'Ente agrario vengono esercitati in conformità della legge.

Art. 31(8) Segretario

Il segretario dell'ente agrario è nominato dal Presidente sulla base di un rapporto fiduciario. Al segretario spetta un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina, sulla base delle tariffe competenti ad un segretario comunale di fascia corrispondente a quella di un comune avente un numero di abitati pari a quello degli utenti di questo Ente agrario.

Il segretario svolge:

- compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente agrario in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni amministrative e ne coordina l'attività.
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa alle riunioni del consiglio e della deputazione agraria e ne cura la verbalizzazione;

- esprime il parere tecnico sulle deliberazioni in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi competenti; - autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente dell'Ente.

Le funzioni di segretario sono incompatibili con quelle di segretario comunale o di funzionario del comune di Riano .

Le funzioni di segretario sono svolte da chi dispone un titolo di studio idoneo allo svolgimento delle funzioni di segretario comunale, ovvero da chi abbia già svolto le funzioni di segretario di un Ente Agrario per almeno cinque anni.

L'incarico di segretario cessa al novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Presidente. Oltre tale termine valgono le disposizioni fissate per i segretari dei comuni ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

ART. 32 (9)

Revisione economica e finanziaria

Le funzioni di revisione contabile sono svolte da un revisore dei conti e scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito albo.

Il revisore è nominato dal Consiglio Universitario su proposta del Presidente; dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione o dalla data di immediata eseguibilità, non è revocabile, salvo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del bilancio preventivo e del rendiconto, entro il termine previsto dalla vigente normativa degli enti locali.

La rielezione è consentita per una sola volta escludendo una terza rielezione solo quando questa sia consecutiva alle prime due.

ART. 33 (10)

Funzioni e responsabilità del revisore

Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo della gestione. A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Deputazione Agraria se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti dell'ente agrario. Esprime i pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti correlati e sulle variazioni di bilancio. Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. Il revisore dei conti risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo quanto previsto dall'art. 1710 C.C., riferendo

immediatamente al Presidente ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C.

Al revisore compete un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina.

ART. 34 (11)

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni previste nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le norme relative al numero dei consiglieri e deputati entreranno in vigore a far data dal rinnovo degli Organi amministrativi nella prossima consultazione elettorale.

La presente deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi e diverrà esecutiva trascorso tale termine, se non interverranno opposizioni, osservazioni o rilievi

Leggenda:

- (1) Modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (2) Modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (3) Modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (4) Modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (5) Modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (6) Modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (7) Modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (8) Modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (9) Introdotto con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (10) Introdotto con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (11) Introdotto con deliberazione del Consiglio Universitario n. 6 del 25-10-20112;
- (*) Approvato con deliberazione del Consiglio Universitario n.11 del 30-09-1994;
- (**) Così modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 04 del 19-12-2002;
- (***) Così modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 13 del 02-07-2003;
- (****) Così modificato con deliberazione del Consiglio Universitario n. 07 del 07-07-2005.;